



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N.84/2023

IL SINDACO

- **RILEVATO** che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;
- **SOTTOLINEATO** che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- **RITENUTO** che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;
- **VISTI** gli articoli nr 892 (distanze per gli alberi) e nr 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;
- **VISTI** gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.09.1993, n.360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.Lgs 18.08.2000,n.267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali",

ORDINA

1. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare eventuali danni ai pedoni, ciclisti e veicoli in generale.

Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e spazi pubblici, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

AVVERTE





Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

SANZIONI


Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgvo n. 267 del 18.08 .2000, così come integrato dal D.L. n. 50 del 31.03.2003 convertito con legge n. 116 del 20.05.2003, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà per il trasgressore una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi degli artt. 449 e 650 del codice penale.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Castrolibero 29.05.2023



IL SINDACO
(Orlandino Greco)

